

OMISSIS

FATTI DI CAUSA

L'avvocato Tizio è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti di cui al seguente capo di incolpazione:

"Violazione degli artt. 9 comma 2 e 63 comma 1, CDF artt. 9 comma 2 e 63 comma 1, CDF, consistente nel: a) avere ripetutamente usato espressioni gravemente offensive (del genere "troia", "ladra" "merda" "puttana", "infame", "parassita", peri-patetica", "avida", "falsa", "struzzo", "il culo che somiglia a te e alla tua faccia") nei confronti del proprio coniuge sig.ra Caia in numerose comunicazioni scritte; b) aver ripetutamente effettuato molestie chiamate telefoniche alla moglie, costringendola ad un uso parziale del proprio telefono; c) aver inviato ripetute comunicazioni scritte alla moglie dal contenuto denigratorio e minaccioso (quali "Chiama i CC per scopare in pace". Sei solo falsa, uno struzzo, rovina famiglie, domenica appenderò i messaggi della catechista sulla porta della chiesa così tutti comprenderanno chi sei", "sei una merda avida e schifosa, pagherai tutto"); d) non aver compiutamente adempiuto agli obblighi alimentari nei confronti del figlio minore Tizietto; in Bergamo dall'ottobre 2016 a tutto l'anno 2018".

Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia ha dichiarato la responsabilità dell'incolpato esclusivamente per i capi a), b) e c), per i quali ha applicato la sanzione disciplinare della censura.

Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la suddetta decisione.

Ricorre il Tizio, sulla base di due motivi.

Il Consiglio dell'ordine intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "ultrapetizione, essendo la pronuncia impugnata fondata su fatti non oggetto del capo di incolpazione - eccesso di potere".

Il ricorrente sostiene che "equa sanzione sarebbe stato l'avvertimento" e fa presente che "sia in primo che in secondo grado di giudizio, è stata considerata congrua la irrogazione della san-zione della censura "anche considerando le parole ingiuriose che l'avv. Tizio scrive nella causale di alcuni bonifici disposti in favore dell'esponente (la moglie sig.ra Caia n.d.r.) per il mantenimento del figlio" (cfr. pag. 9 in fine pronuncia di I grado)", sebbene, a suo dire, "nel capo di incolpazione, però, non si faccia menzione di tutto ciò e neppure nella parte motiva delle decisioni si precisa quando e quali parole ingiuriose sarebbero state inviate".

Con il secondo motivo si denuncia "omessa e /o carente motivazione su circostanze fondamentali non essendo sufficiente-mente esplicitati i motivi che

non hanno portato alla valutazione delle circostanze attenuanti - violazione di legge".

Secondo il ricorrente, "la decisione impugnata pecca anche di omessa e/o carente motivazione laddove non valuta le circostanze tutte della vicenda che, se considerate, non avrebbero comportato una diversa connotazione della complessiva situazione e quindi l'applicazione delle circostanze attenuanti".

I due motivi del ricorso hanno entrambi ad oggetto, nella so-stanza, la contestazione della sanzione irrogata (la censura e non il mero avvertimento, che, secondo il ricorrente, sarebbe stata nella specie la sanzione più adeguata); essi sono connessi, logicamente e giuridicamente e, come tali, suscettibili di esame congiunto.

Si tratta di motivi inammissibili, ancor prima che infondati.

1.1 Con la censura di "ultrapetizione - essendo la pronuncia impugnata fondata su fatti non oggetto del capo di incolpazione - eccesso di potere" il ricorrente sembra, nella sostanza, dolersi del fatto che, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare a suo carico, siano state prese in considerazione anche le espressioni ingiuriose inserite nella causale di alcuni bonifici bancari da lui effettuati in favore del coniuge: a suo dire si tratterebbe, infatti, di condotte non comprese nel capo di incolpazione.

In realtà, emerge, non solo dalla sentenza impugnata ma anche dallo stesso ricorso, che la espressa e specifica considerazione delle espressioni ingiuriose inserite nella causale dei bonifici bancari effettuati dal Tizio in favore del coniuge era avvenuta già da parte del Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia e che, nell'impugnare la decisione di prime cure, il ricorrente non aveva avanzato alcuna censura sotto questo profilo.

Il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione impugnata nella presente sede, si è, dunque, limitato ad esaminare e rigettare i motivi di impugnazione effettivamente avanzati dall'avvocato Tizio in relazione alla pronuncia del Consiglio distrettuale.

Le censure avevano ad oggetto esclusivamente la "erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dibattimentali" e la "mancata valutazione delle circostanze attenuanti in relazione alle condotte dell'incolpatrice", essenzialmente sotto il profilo dell'omessa considerazione di una serie di circostanze che, a suo avviso, avrebbero almeno parzialmente giustificato le sue condotte o, comunque, ne avrebbero attenuato la gravità.

Non contenevano, però, alcuna specifica censura in merito all'eventuale avvenuta considerazione di fatti non oggetto del capo di incolpazione.

Esclusa, pertanto, ogni possibile violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del C.N.F., la censura formulata nella presente sede e definita di "ultrapetizione" costituisce, in concreto, una contestazione rivolta nei confronti della decisione di prime cure del Consiglio distrettuale, non nei confronti della decisione impugnata, il che ne determina, per ciò solo, l'inammissibilità.

In ogni caso, per completezza argomentativa, si osserva, che il capo di incolpazione, tra le contestazioni comprende, l'uso di espressioni offensive, da parte dell'incolpato, nei confronti della moglie, avvenuto in numerose

"comunicazioni scritte". Atteso che la causale riportata in un bonifico bancario, rientra nella nozione in senso ampio di "comunicazione scritta", essendo effettivamente una dichiarazione (sia pure complementare ad una attribuzione patrimoniale) effettuata per iscritto e diretta in primo luogo al beneficiario, oltre che alla banca operante, il vizio denunciato certamente non sussiste.

Tanto meno, può ravvisarsi un vizio di violazione del contraddittorio: essendo state regolarmente acquisite le prove documentali delle condotte offensive contestate e, in particolare, quelle costituite da scritti di vario genere, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, l'incolpato ha avuto certamente modo di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione a tutta tale documentazione, ivi inclusi i bonifici bancari di cui si discute.

1.2. Per ogni altro aspetto, le censure formulate con i due motivi del ricorso si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto e della valutazione delle prove, nonché, in particolare, nella contestazione dell'accertamento dei fatti rilevanti e dell'apprezzamento della loro gravità, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, peraltro, "in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità" (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 1609 del 24/01/2020, Rv. 656708 - 02), in quanto, "salva l'ipotesi di sviamento di potere, in cui il potere disciplinare sia usato per un fine diverso rispetto a quello per il quale è stato conferito, l'accertamento del fatto e l'apprezzamento della sua gravità ai fini della concreta individuazione della condotta costituente illecito disciplinare e della valutazione dell'adeguatezza della sanzione irrogata non può essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza" (cfr. Cass., Sez. U, sentenza n. 20344 del 31/07/2018, Rv. 650268 - 01; Sez. U, sentenza n. 24647 del 02/12/2016, Rv. 641769 - 01; identici principi sono, del resto, affermati con riguardo alla analoga fattispecie della determinazione della sanzione nei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati: Cass., Sez. U, sentenza n. 8615 del 08/04/2009, Rv. 607489 - 01; Sez. U, sentenza n. 23671 del 09/11/2009, Rv. 609568 - 01; Sez. U, sentenza n. 26825 del 21/12/2009, Rv. 610802 - 01; Sez. U, sentenza n. 33001 del 10/11/2021, Rv. 662941 - 02).

A giudizio della Corte la sanzione nella specie irrogata, d'altra parte, di certo non può ritenersi irragionevole e l'individuazione della sua misura concreta risulta sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento della connessa istanza cautelare di sospensione.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l'ente intimato svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
Deve inoltre disporsi l'oscuramento dei dati sensibili degli interessati.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;

dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione, in data 22 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2024.